Del resto è confermato dal disposto dell'articolo 5 pel quale la Commissione provinciale elettorale procede alla cancellazione dalle liste dei candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza. Quindi ove pure un dubbio potesse nascere dalla dizione dell'articolo 2, il capoverso terzo dell'articolo 5 lo elimina.

Riguardo alle proposte dell'onorevole Drago...

DRAGO. Non ho fatto nessuna proposta.

MICHELI, *relatore per la maggioranza.* ...riguardo al consiglio che egli ha dato alla Commissione di introdurre una modificazione a questo riguardo (concetto da lui svolto, e poi sostenuto con l'esempio della legislazione francese anche dall'onorevole Vicini) faccio osservare che noi di fronte ad una circoscrizione di grande estensione poichè per eccezione, soltanto per le prossime elezioni potranno essere di cinque collegi, ma in avvenire saranno nella maggior parte superiori a dieci, non ci sentiamo di dare la facoltà ad un candidato, cinque giorni prima delle elezioni, di ritirare il suo nome da una lista. Ci pensi prima con quale partito va, e con quali persone si unisce, ci pensi prima di andare davanti al notaio a dichiarare la sua accettazione! Anche questo dimostra la opportunità di una dichiarazione solenne, come quella fatta davanti ad un pubblico ufficiale. Per essa il candidato è indubbiamente richiamato a dare maggiore importanza all'atto che compie, che non si riduce ad un semplice *sì* verbale o ad una breve lettera di accettazione!

D'altronde non è vero quanto l'onorevole Drago e l'onorevole Vicini hanno detto, che la lista deve essere presentata trenta giorni prima, perchè l'articolo terzo parla del ventesimo giorno. E il termine di venti giorni mi pare un termine sufficientemente breve, entro il quale gli elettori debbono sapere quali sono le liste cui si trovano innanzi e non debbono avere una improvvisata finale di candidati che solo cinque giorni prima abbiano la possibilità di abbandonare una lista, alla quale avevano dato il loro consenso. Mi pare quindi che non si possa accedere alla proposta dell'onorevole Drago.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. Osservo che la questione che viene sollevata sul terzo comma dell'articolo 2 è molto grave. Si dice che le accettazioni di candidature, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle. Ora questa nullità delle candidature colpirebbe ed impedirebbe le variazioni anche nel primo periodo, cioè prima che la Commissione provinciale abbia iniziato l'esame della legge.

Nel periodo di preparazione è molto facile che uno accetti di essere candidato in una lista; poi succedono controversie, vi sono nuovi venuti non accettati, nè accettabili, succede una confusione di nomi e allora si comprende che uno ritiri la propria accettazione in una lista e passi in un'altra.

Perciò credo che questa facoltà, fino all'ultimo giorno in cui la Commissione delibera sulle candidature, debba essere concessa.

Per questa ragione, ho presentato all'articolo 5°, comma terzo, un emendamento che dice che la Commissione cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in antecedenza, se non vi è una dichiarazione autentica del candidato che indichi in qual lista intende rimanere inscritto.

A me non pare ci sia nulla di male nel lasciare questa possibilità di passare in un'altra lista, fino a quando la Commissione non abbia ultimato i suoi lavori.

La legge francese dà tempo di fare tali varianti fino agli ultimi cinque giorni. Domando solo che questa facoltà sia concessa fino all'inizio degli ultimi 20 giorni, cioè fin quando le cose sono ancora integre.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Anche qui debbo pregare la Camera di votare il comma come è, e cioè: Nessun candidato può essere inscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

L'osservazione dell'onorevole Marchesano è questa: perchè non dire addirittura candidature?

La verità è che in questo ordinamento abbiamo fatto un nuovo istituto: l'accettazione di candidatura.

L'accettazione di candidatura non è la candidatura, non è soltanto un fatto generico, ma è uno stato di diritto; quindi la